

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 26/05/2026

FATTO

Il ricorrente afferma che in data 02.11.2024 effettuava un bonifico bancario istantaneo di € 735,63, con causale "pagamento polizza ass. casa", indicando erroneamente un IBAN (***451) diverso da quello del beneficiario desiderato; l'importo, anziché pervenire alla filiale dell'intermediario di B**, veniva accreditato presso una filiale di M*. Il ricorrente precisa altresì di non aver avuto alcun contatto con il titolare del conto di destinazione né di aver concluso accordi con il medesimo. Il cliente chiede la restituzione dell'importo oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che l'operazione è stata posta in essere direttamente dal cliente. Ricevuta la richiesta di restituzione del bonifico, l'intermediario interpellava il beneficiario del pagamento, il quale non autorizzava la restituzione, dichiarando di aver preso accordi con il cliente.

L'intermediario invoca l'art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010, in forza del quale, ove un ordine di pagamento venga eseguito conformemente all'identificativo unico, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione qualora l'identificativo unico fornito dall'utente sia inesatto, e la sua responsabilità rimane limitata all'esecuzione dell'operazione in conformità con tale identificativo anche quando l'utente abbia fornito informazioni ulteriori rispetto ad esso. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda un bonifico bancario istantaneo di € 735,63 effettuato in data 02.11.2024 dal ricorrente in favore di un IBAN errato, con conseguente accredito della somma a un beneficiario diverso da quello inteso.

In primo luogo, è pacifico che l'operazione oggetto del ricorso sia stata eseguita direttamente e per intero dal ricorrente, il quale ha personalmente inserito la disposizione di pagamento e fornito tutti i dati identificativi del destinatario, ivi compreso l'IBAN. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, l'operazione materialmente disposta per intero dal pagatore – sia in fase dispositiva sia in fase di autenticazione – deve considerarsi autorizzata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 11/2010, con conseguente inapplicabilità del regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal medesimo decreto. Il Collegio pertanto non procede alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione dell'operazione contestata ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto citato.

In secondo luogo, il Collegio esamina la responsabilità dell'intermediario in relazione all'esecuzione di un bonifico recante un identificativo unico inesatto. Per le operazioni di pagamento eseguite prima del 09.10.2025 – quale è quella in esame – il Collegio di Coordinamento (decisione n. 162/2017), richiamando le finalità delle direttive comunitarie in materia di mercato unico dei pagamenti, ha affermato che gli intermediari, ai quali non è imposto di verificare la corrispondenza tra il nome del beneficiario indicato nel bonifico e il codice IBAN fornito dal cliente, essendo quest'ultimo sufficiente a individuare univocamente il destinatario, non sono responsabili nel caso in cui il cliente abbia erroneamente indicato l'identificativo unico. Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, dec. 21.03.2019, C-245/18, Tecnoservice Int.) e nella giurisprudenza ordinaria, secondo cui l'art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 esenta il PSP dalla responsabilità per l'esecuzione di un ordine di pagamento recante un IBAN erroneamente indicato dal disponente. Il principio è stato da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. I, 25.06.2024, n. 17415, la quale ha precisato che l'art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 definisce l'adempimento esatto dell'intermediario con esclusivo rilievo all'IBAN e che il comma 3 della medesima disposizione conferma l'esattezza dell'adempimento del PSP che abbia eseguito l'ordine conformemente all'identificativo unico anche qualora il disponente avesse indicato ulteriori dati, come le generalità del beneficiario.

Non è in discussione che, come chiarito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, l'art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 non ha carattere precettivo e non esonera l'intermediario che sia consapevole dell'errore nelle informazioni di pagamento dall'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di diligenza e buona fede. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non emergono dagli atti elementi dai quali desumere che l'intermediario fosse a conoscenza dell'inesattezza dell'IBAN al momento dell'esecuzione dell'ordine di pagamento; in assenza di tale consapevolezza, non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell'intermediario ai sensi del diritto comune.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio non accoglie il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE